



# **COMUNE DI COCCONATO**

(Provincia di Asti)



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE DEI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA**

(art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici e artt. da 329 a 338 del relativo Regolamento attuativo)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 20.4.2016

# INDICE

## **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 -Ambito di applicazione, fonti e principi
- Art. 1bis -Trasparenza e pubblicazione degli atti
- Art. 2 -Tipologie e limiti di importo - divieto di frazionamento
- Art. 3 -Programmazione e previsione
- Art. 4 -Modalità di esecuzione
- Art. 5 -Responsabile del Procedimento
- Art. 6 -Atti autorizzatori: Determinazione a contrattare e Buoni d'ordine
- Art. 7 -Criteri di scelta dell'offerta migliore
- Art. 8 -Modalità di individuazione del contraente
- Art. 9 -Accordi quadro
- Art. 10 -Affidamento diretto
- Art. 11 -Procedura di gara degli affidamenti in economia
- Art. 12 -Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
- Art. 13 -Requisiti richiesti per gli affidamenti e verifiche
- Art. 14 -Garanzie
- Art. 15 -Forma dei contratti conclusi attraverso procedure in economia
- Art. 16 -Contenuto minimo dei contratti conclusi in economia
- Art. 17 -Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

## **Titolo II LAVORI**

- Art. 18 -Limiti di importo
- Art. 19 -Tipologia dei lavori
- Art. 20 -Affidamenti in economia complementari all'appalto
- Art. 21 -Autorizzazione della spesa per i lavori in economia compresi nell'ambito delle somme a disposizione di quadri economici
- Art. 22 -Progettazione dei lavori in cottimo
- Art. 23 -Lavori d'urgenza
- Art. 24 -Lavori di somma urgenza
- Art. 25 -Contenuto minimo della lettera di invito
- Art. 26 -Piani di sicurezza
- Art. 27 -Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

## **Titolo III FORNITURE E SERVIZI**

- Art. 28 -Limiti di importo
- Art. 29 -Tipologia delle forniture acquisibili in economia
- Art. 30 -Tipologia dei servizi acquisibili in economia
- Art. 31 -Esecuzione di beni e servizi in economia nei casi particolari previsti dal Codice dei Contratti
- Art. 32 -Contenuto minimo della lettera di invito
- Art. 33 -Preventivi di spesa o offerte di prezzi
- Art. 34 -Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento
- Art. 35 -Interventi misti

#### **Titolo IV**

##### **DISPOSIZIONI PER I SERVIZI TECNICI**

- Art. 36 - Definizione servizi tecnici
- Art. 37 - Procedure di affidamento
- Art. 38 - Disciplinare d'incarico
- Art. 39 - Utilizzazione dell'elenco

#### **Titolo V**

##### **DISPOSIZIONI ALBO OPERATORI ECONOMICI**

- Art. 40 - Istituzione, iscrizione ed aggiornamento dell'Albo degli operatori economici
- Art. 41 - Requisiti per l'iscrizione negli elenchi
- Art. 42 - Invito agli operatori economici iscritti negli elenchi a presentare offerta

#### **Titolo VI**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 43 - Tutela dei dati personali
- Art. 44 - Norme abrogate
- Art. 45 - Pubblicità del regolamento
- Art. 46 - Rinvio dinamico
- Art. 47 - Norma di rinvio
- Art. 48 - Entrata in vigore

## **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Ambito di applicazione, fonti e principi**

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia le cui tipologie ed il limite degli importi sono specificati nei successivi articoli.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, ai principi comunitari di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai principi di cui alla L. 241/1990 e s.m.i. ed alle seguenti norme:
  - *per i lavori*: art. 125, comma 5 e seguenti, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. e artt. 173-177 del DPR 5/10/2010, n. 207 e s.m.i.;
  - *per le forniture ed i servizi*: art. 125, comma 9 e seguenti, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. e artt. 329-338 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e s.m.i.
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi articoli.
4. A motivo della specialità delle norme contenute nel presente regolamento le procedure di affidamento per quanto da esso contenute possono essere derogate all'obbligo di affidamento a mezzo della Centrale Unica di Committenza fino alla soglia di Euro 40.000,00.
5. La deroga dovrà essere richiamata dal Responsabile nella determina di affidamento o nella determina a contrattare.

### **Art 1 bis Trasparenza e pubblicazione degli atti**

1. Fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs 33/2013, viene data evidenza pubblica di tutti i lavori, forniture e servizi, affidati in economia ai sensi del presente regolamento, mediante creazione e pubblicazione sul sito internet comunale di elenco indicante tipologia di lavoro, servizio o fornitura, importo e beneficiario.

### **Art. 2 Tipologie e limiti di importo - divieto di frazionamento**

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, per le tipologie e nei limiti degli importi definiti nel Titolo II per i lavori e nel Titolo III per le forniture ed i servizi.
2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'affidamento alle regole del presente Regolamento e di sottrarsi dal ricorso alla procedura aperta.
3. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici riportati nel provvedimento del dirigente competente. In particolare rientrano in tale fattispecie lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di risoluzione di contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera f), e comma 10, lett. a), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
Inoltre l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputato ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra e gli affidamenti di un intervento misto, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, quando tali affidamenti separati sono ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1-bis, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l'amministrazione, ove possibile ed economicamente conveniente, è tenuta a suddividere gli affidamenti in lotti funzionali.

5. Oltre i casi consentiti dalla legge e dal presente regolamento, è possibile, altresì, l'affidamento in economia con atto debitamente motivato del dirigente competente nelle seguenti ipotesi:
  - a) qualora vi sia specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche, artistiche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale;
  - b) qualora vi sia necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - c) qualora vi sia urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
6. Eventuali costi relativi alla sicurezza e al costo del personale (da non assoggettare a ribasso in sede di offerta) inerenti i servizi in economia, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti.

### **Art. 3 Programmazione e previsione**

1. Per i lavori, le forniture ed i servizi "prevedibili" da realizzarsi in economia, la programmazione avviene in sede di definizione del Piano esecutivo di gestione.
2. Gli stanziamenti per i lavori, per le forniture ed i servizi "prevedibili" da eseguirsi in economia, sono assegnati attraverso il Piano esecutivo di gestione ai Dirigenti competenti.
3. Nel caso di esigenze "impreviste", non fronteggiabili con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al dirigente competente per materia formulare nei confronti dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare le stesse.

### **Art. 4 Modalità di esecuzione**

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
  - a) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Comune od opportunamente noleggiati, acquisendo l'eventuale fornitura di beni che si dovessero rendere necessari;
  - b) attraverso cottimo fiduciario, quando l'esecuzione è assegnata ad operatori economici esterni al Comune in possesso dei requisiti di qualificazione necessari;
  - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte attraverso cottimo fiduciario.
2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista e devono essere specificate nell'atto di affidamento o nella documentazione di gara.

### **Art. 5 Responsabile del Procedimento**

1. Il dirigente competente, in base al modello di organizzazione interna, può individuare un Responsabile del Procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, l'attestazione di regolare esecuzione, nonché gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.
2. Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del Direttore dei Lavori, nominato ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'affidamento ed è Responsabile dell'esecuzione del contratto.

## **Art. 6**

### **Atti autorizzatori: Determinazione a contrattare e Buoni d'ordine**

1. Il ricorso all'esecuzione in economia è adottato dal dirigente competente, nell'ambito degli stanziamenti previsti nel Piano Esecutivo di Gestione, mediante apposita determinazione a contrattare, adottata ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., debitamente motivata, riportante espresso richiamo al presente regolamento, contenente l'impegno di spesa e con l'indicazione del CIG.
2. Al fine di semplificare il procedimento di affidamento di lavori, forniture e servizi, quando la spesa complessiva sia inferiore ad Euro 5.000,00 IVA esclusa per i lavori, ovvero sia inferiore ad Euro 5.000,00 IVA esclusa per forniture e servizi, può essere autorizzata mediante sottoscrizione di apposito Buono d'ordine, ad eccezione dei servizi da affidare a professionisti per i quali è necessaria la redazione di un disciplinare da approvarsi con apposita determinazione dirigenziale.
3. Il Buono d'ordine contiene il numero progressivo, la data, l'indicazione dell'affidatario, la descrizione dell'oggetto, l'indicazione del CIG, la quantificazione della spesa, il riferimento al presente regolamento, gli estremi del capitolo di bilancio e dell'impegno di spesa al fine di garantire l'affidatario circa la sussistenza della copertura finanziaria, nonché la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il Buono d'ordine tiene luogo della lettera-contratto di cui al successivo art.14.

## **Art. 7**

### **Criteri di scelta dell'offerta migliore**

1. Nel rispetto dei principi della massima trasparenza e della rotazione, contemperando l'efficienza e lo snellimento dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, i criteri di scelta della migliore offerta sono il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base alle disposizioni di legge.
2. In ogni caso l'offerta deve specificare espressamente i costi della sicurezza a carico dell'operatore economico offerente.

## **Art. 8**

### **Modalità di individuazione del contraente**

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia deve essere effettuata ricorrendo alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. stipulate da Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori, in seguito denominate Convenzioni attive, ovvero, ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero attraverso il mercato elettronico di altro soggetto aggregatore, ovvero attraverso il proprio mercato elettronico qualora istituito, in seguito denominato Mercato Elettronico.
2. La scelta del contraente cui affidare una fornitura di beni e servizi attraverso una procedura di gara tradizionale (in seguito verrà denominata tradizionale la procedura di gara avviata senza aderire ad una Convenzione attiva o senza ricorrere al Mercato Elettronico), ha carattere residuale e viene attivata solamente quando si presentano entrambe le due seguenti condizioni:
  - nel caso in cui i beni e servizi necessari non siano presenti sul Mercato Elettronico;
  - nel caso in cui per i beni e servizi necessari non vi sia una Convenzione attiva o nel caso in cui, pur essendoci una Convenzione attiva, il dirigente competente riesca a realizzare acquisti di beni e servizi a condizioni qualità prezzo più vantaggiose rispetto a quelle in essa presenti, per mancanza di qualità essenziali, inadonei rispetto alle necessità dell'amministrazione.
3. Per i contratti di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 1.000,00 non vi è l'obbligo del ricorso al MEPA ed è possibile effettuare autonomamente gli acquisti.
4. Per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa, e per i contratti relativi a servizi tecnici di importo inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa, si

- può procedere ad affidamento diretto (art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) per le tipologie individuate dal presente regolamento e con le modalità descritte nei successivi articoli.
5. Per i contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa e per i contratti relativi a servizi tecnici di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa e sino alle soglie comunitarie in vigore, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché per i contratti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa e sino a Euro 200.000,00 per le tipologie individuate dal presente regolamento e per i quali non si ricorra a Convenzioni attive, si procede, a prescindere dalla metodologia utilizzata (ricorso al Mercato Elettronico o a procedura di gara tradizionale), previo espletamento di una procedura di gara (c.d. cottimo fiduciario), consultando un numero di operatori economici non inferiore a n. 5 (cinque) unità in possesso dei requisiti richiesti, se sussistono sul mercato in tale numero, individuati preferibilmente a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'Ente.
  6. In subordine l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su Internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
  7. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

#### **Art. 9 Accordi quadro**

1. Per l'acquisizione in economia di lavori, forniture o servizi (con esclusione dei servizi di progettazione o di natura intellettuale) è ammessa la conclusione di accordi quadro di cui all'art. 59 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 287 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
2. Una volta stipulato il contratto nelle forme previste dal presente regolamento, gli ordinativi sono fatti volta per volta con semplice ordinazione che deve recare:
  - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
  - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
  - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
  - d) ogni altro elemento previsto dall'atto di cottimo o dalla lettera di invito di cui ai successivi articoli, che non sia già determinato contrattualmente.
3. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un accordo quadro, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

#### **Art. 10 Affidamento diretto**

1. Per l'acquisizione in economia di lavori, forniture o servizi attraverso affidamento diretto il cui importo sia inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa e per l'acquisizione di servizi tecnici il cui importo sia inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa dovranno essere sempre rispettati i principi di trasparenza, rotazione, economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Per poter procedere all'affidamento diretto si dovrà acquisire preventivamente una dichiarazione sostitutiva che attesti in capo all'affidatario i requisiti di ordine morale, di ordine generale, ed eventualmente tecnico-organizzativo ed economico-finanziario necessari alla singola prestazione richiesta, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 163/2006 e s.m.i., procedendo successivamente alla verifica della medesima secondo le disposizioni di cui al successivo art. 12.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
  - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile,

eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti.

**b)** quando si tratti di prorogare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, con adeguata motivazione, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00.

**c)** quando il rinnovo sia previsto fin dall'inizio in modo espresso, con adeguata motivazione, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato; per le modalità di scelta del contraente, in accordo con l'art. 29 del codice dei contratti, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici, prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, occorrerà considerare l'importo complessivo comprensivo del rinnovo.

**d)** quando sia stata prevista opzione di ripetizione di servizi analoghi con le modalità previste dall'art. 57 comma 5 lettera b D.lgs 163/2006.

**e)** affidamento di servizi di tipo immateriale, in cui prevale l'elemento progettuale o d'ingegno o di tipo artistico, teatrale, culturale, fotografico, d'immagine, grafico, televisivo, giornalistico, pittorico, musicale (a titolo esemplificativo).

**f)** in ogni altro caso in cui non sia predeterminabile preventivamente un capitolato.

**g)** quando l'importo della spesa non supera l'ammontare di Euro 40.000,00.

## **Art. 11**

### **Procedura di gara degli affidamenti in economia**

1. Sia nelle gare svolte utilizzando il Mercato Elettronico che in quelle svolte attraverso le procedure tradizionali le operazioni relative al riscontro della documentazione tecnico amministrativa e di apertura delle offerte economiche e tecniche avvengono, di norma, in seduta pubblica, mentre la valutazione dell'offerta tecnica avviene in seduta segreta.
2. La gara viene svolta secondo i principi della celerità e della semplificazione amministrativa, richiedendo agli operatori economici invitati di dichiarare i requisiti di ordine morale, di ordine generale, ed eventualmente tecnico-organizzativo ed economico-finanziario necessari alla singola procedura, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 163/2006 e s.m.i., procedendo successivamente alla verifica delle dichiarazioni nei confronti dell'impresa affidataria.
3. L'avviso pubblico, previsto dal comma 4 dell' art. 8 del presente regolamento deve contenere almeno i seguenti elementi ritenuti essenziali:
  - a)** l'oggetto della prestazione;
  - b)** il prezzo presunto della prestazione;
  - c)** i termini e le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara;
  - d)** i requisiti di qualificazione degli operatori economici ritenuti necessari.
4. La lettera di invito, redatta dal dirigente competente ed i cui contenuti minimi sono individuati nel titolo II per quanto concerne i lavori e nel titolo III per quanto concerne le forniture ed i servizi, viene trasmessa agli operatori economici individuati con modalità che ne assicurino la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione.
5. Scaduto il termine di presentazione, le offerte vengono aperte dal dirigente competente alla presenza di due testimoni. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dei progetti tecnici viene effettuata da una commissione formata da almeno tre componenti, avente quale presidente il Dirigente competente. Delle operazioni effettuate viene redatto apposito verbale. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
6. L'aggiudicazione, contenente l'indicazione dell'intervento, del capitolo di bilancio e dell'impegno di spesa, avviene con determinazione del dirigente competente, che dovrà provvedere all'approvazione del verbale di gara previo accertamento della regolarità della procedura adottata e nel rispetto della normativa antimafia.
7. Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando il dirigente competente o la Commissione di gara accerti la sussistenza di indici sintomatici dell'anomalia dell'offerta, attiva il procedimento di

contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

#### **Art. 12**

#### **Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili**

1. Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.228/2001, i soggetti affidatari dei lavori o servizi in economia ai sensi del seguente Regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori o servizi finalizzati:
  - a) Alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
  - b) Alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
  - c) Alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
  - d) Alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori o servizi da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare euro 40.000,00.

#### **Art. 13**

#### **Requisiti richiesti per gli affidamenti e verifiche**

1. Con riferimento alle procedure indette ai sensi del presente regolamento, gli operatori economici devono possedere i requisiti generali di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e, se richiesto dalla tipologia dei lavori, forniture e servizi devono possedere i requisiti di ordine speciale, individuati ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Risulta pertanto necessario provvedere sempre all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., attraverso la quale gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti.
2. Per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi, con riferimento ai requisiti generali si procederà ad effettuare le verifiche a campione di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ad eccezione del Documento di Regolarità contributiva (DURC) che per l'affidamento di lavori andrà sempre verificato. I requisiti di ordine speciale dovranno necessariamente essere verificati. Le modalità per effettuare le verifiche a campione sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.

#### **Art. 14**

#### **Garanzie**

1. Nell'esecuzione dei lavori in economia, il soggetto affidatario è comunque tenuto a prestare:
  - a)** Cauzione provvisoria: salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerate dal prestare la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
  - b)** Cauzione definitiva: salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 40.000 euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'art. 113 del Codice dei Contratti.
  - c)** Polizza assicurativa: salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli appalti (di lavori) inferiori a 40.000 euro i soggetti affidatari sono esonerati dall'obbligo di stipulare la polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, di cui all'art. 129, c. 1, del Codice dei Contratti.

## **Art. 15**

### **Forma dei contratti conclusi attraverso procedure in economia**

1. Per l'acquisizione di lavori, forniture o servizi il cui importo complessivo sia inferiore ad Euro 30.000,00 IVA esclusa, la cui procedura si sia svolta con modalità tradizionale, il contratto si considera concluso mediante scambio di lettere (c.d. lettera – contratto, determina firmata per accettazione) secondo le condizioni fissate nella lettera di invito. Nel caso di acquisto attraverso l'utilizzo del Mercato Elettronico o dell'adesione ad una Convenzione attiva il contratto si considera concluso attraverso il documento di accettazione firmato digitalmente dal Punto Ordinante (PO).
2. La lettera – contratto, che segue alla procedura tradizionale, deve riportare gli elementi previsti dall'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, comma 1, lett. a), b), e), i), l) ed m).
3. I contratti di lavori, di servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 30.000,00, IVA esclusa e fino alle soglie di cui al presente regolamento si considerano conclusi mediante la sottoscrizione di una scrittura privata non autenticata, firmata dall'aggiudicatario e dal dirigente competente ; i contratti di servizi e forniture aggiudicati attraverso il Mercato Elettronico o attraverso adesione ad una Convenzione attiva si considerano conclusi attraverso il documento di accettazione firmato digitalmente dal Punto Ordinante.
4. I contratti assicurativi, fino all'importo previsto dalle soglie di cui al presente regolamento si considerano conclusi attraverso l'apposizione della firma sul contratto di polizza.
5. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna dei lavori, della fornitura o all'esecuzione del servizio. Resta comunque salva la disciplina di cui all'art. 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

## **Art. 16**

### **Contenuto minimo dei contratti conclusi in economia**

1. Il contenuto minimo dei contratti conclusi in economia, stipulati mediante scrittura privata non autenticata, è il seguente:
  - la descrizione del lavoro, fornitura o servizio;
  - le garanzie richieste;
  - l'importo di affidamento;
  - le condizioni di esecuzione;
  - il termine di ultimazione della prestazione;
  - le modalità e i termini di pagamento;
  - le penalità;
  - il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il contratto in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

## **Art. 17**

### **Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Agli affidamenti di lavori, forniture di beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario trovano applicazione le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010, n. 217.
2. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:
  - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' art. 38, c. 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);

- b)** per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, c. 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti);
  - c)** per la stipula del contratto;
  - d)** per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
  - e)** per la verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
3. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, c. 1, lettera p) (assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
4. Se l'affidatario è un professionista senza dipendenti iscritto a forme di previdenza obbligatorie presso le Casse autonome, oppure se l'affidatario è una società senza dipendenti e i cui soci siano tutti professionisti nelle predette condizioni, non ricorrendo l'obbligo di iscrizione all'INAIL o all'INPS, tiene luogo del DURC una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art.48 del D.P.R. n.445/2000, che attesti le predette condizioni.
5. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture, devono:
- utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
  - inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
  - comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
  - comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
  - dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).
6. In attuazione delle "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" pubblicate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con Determinazione n. 4 del 07.07.2011, gli obblighi di tracciabilità non si applicano allo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture tramite amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 125, c. 3 del Codice dei Contratti, mentre le acquisizioni di beni e servizi effettuate dal Responsabile unico del procedimento per realizzare la fattispecie in economia sono soggette agli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 qualora siano qualificabili come appalti. Diversamente sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ivi compresi gli affidamenti diretti di cui all'art. 125, c. 8, ultimo periodo e c. 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti.

## **Titolo II LAVORI**

### **Art. 18 Limiti di importo**

1. Il presente titolo disciplina l'esecuzione dei lavori in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura in economia è consentita esclusivamente per importi non superiori ad € 200.000,00.
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva uguale o superiore ad Euro 50.000,00 IVA esclusa.
4. Per i lavori pubblici concernenti beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., l'affidamento in economia è consentito, altresì, nelle ipotesi previste dall'art. 204, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

### **Art. 19 Tipologia dei lavori**

- 1) Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 17, possono essere eseguiti in economia gli interventi di seguito specificati:
  - a)** riparazioni urgenti alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc., nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito;
  - b)** manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, rifacimento di modesti tratti asfaltati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni o rifacimenti dei manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale;
  - c)** manutenzione degli acquedotti e delle fontane;
  - d)** prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondatai;
  - e)** manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenze;
  - f)** lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali ed immobili coi relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitto ad uso degli uffici dell'amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
  - g)** puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;
  - h)** lavori da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto, oppure quando siano state infruttuosamente sperimentate le procedure aperte e, in entrambi i casi, non siano andate a buon fine le procedure negoziate;
  - i)** lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze;
  - j)** lavori di conservazione, ricostruzione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, nonché dei beni pertinenti il patrimonio dell'amministrazione;
  - k)** manutenzione e spurgo delle fognature, delle centrali di trattamento nonché di sollevamento e dei bagni pubblici;
  - l)** manutenzione degli impianti elettrici e affini, idrici e termici, di fabbricati comunali, nonché degli impianti di pubblica illuminazione;
  - m)** manutenzione del verde pubblico, dei viali, passeggi, piazze pubbliche, impianti sportivi, elementi di arredo urbano e parchi gioco;
  - n)** manutenzione dei cimiteri;
  - o)** lavori da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;

- p)** lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- q)** provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- r)** provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto, o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- s)** lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
- t)** lavori e provviste di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure ad evidenza pubblica o le procedure negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
- u)** i lavori e le provviste per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense;
- v)** eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico artistico e culturale;
- w)** tutti gli interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di potenziale pericolo per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili;
- x)** i lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
  - a. scavi;
  - b. demolizioni;
  - c. prove penetrometriche;
  - d. sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere;
  - e. realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
  - f. stratigrafie.
- y)** In caso di necessità per completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, quando non è possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo.

- 2) Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali a lavori pubblici più complessi, che si rendano necessari, per qualunque motivo non imputabili ad errori, omissioni progettuali o negligenze nella progettazione e programmazione, in quanto:
- a)** Propedeutici all'avvio dei lavori appaltati o da appaltare (bonifiche ambientali, bonifiche belliche, risanamenti del suolo o del sottosuolo, indagini e sondaggi sul suolo e nel sottosuolo, opere provvisoriale, recinzioni, demolizioni o rimozione di manufatti ostativi all'esecuzione di lavori in appalto, formazione di accessi o piazzali, spostamento di tratti di reti di servizi in sottosuolo);
  - b)** Conseguenti all'ultimazione dei lavori appaltati (allacciamenti ai pubblici servizi, smobilitazione di opere provvisoriale, rimozione di materiali, ecc..).

## **Art. 20**

### **Affidamenti in economia complementari all'appalto**

1. I lavori in economia sono, altresì, consentiti ove contemplati in precedente contratto d'appalto, secondo le condizioni fissate dall'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. .

**Art. 21**  
**Autorizzazione della spesa per lavori in economia**  
**compresi nell'ambito delle somme a disposizione di quadri economici**

1. Nel caso di lavori in economia compresi nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici progettuali, l'autorizzazione della spesa è direttamente concessa dal Responsabile del Procedimento con la procedura del presente Regolamento.  
Nel caso di esigenze imprevedute, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per impreveduti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
2. I progetti da eseguire in economia con cottimo fiduciario sono corredati dalla seguente documentazione, qualora strettamente indispensabile, nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti:
  - a) relazione illustrativa;
  - c) computo metrico estimativo;
  - e) elaborati grafici.
3. I progetti sopra indicati sono approvati dalla Giunta comunale qualora l'intervento necessiti di permesso a costruire. L'atto di approvazione indica il quadro economico della spesa, dal quale risultano l'importo dei lavori e gli eventuali oneri della sicurezza, l'I.V.A., le eventuali spese tecniche e l'importo da riconoscere come incentivo al Responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori, secondo le disposizioni di legge e regolamentari.

**Art. 22**  
**Progettazione dei lavori in cottimo**

1. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito atto di cottimo di cui all'art. 173 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.

**Art. 23**  
**Lavori d'urgenza**

1. Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza - determinata da circostanze eccezionali e contingenti, tali da far ritenere che il rinvio dell'intervento comprometterebbe irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi prefissati - questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile Unico del Procedimento o da un tecnico appositamente delegato ed è trasmesso con una perizia estimativa al dirigente competente, il quale provvede ad assumere le iniziative necessarie per la copertura delle spese e l'autorizzazione dei lavori.

**Art. 24**  
**Lavori di somma urgenza**

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il Responsabile del Procedimento o il tecnico - intervenuti sul posto - possono disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempreché non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede ingiungendo all'affidatario di eseguire le lavorazioni secondo i prezzi stabiliti dal Responsabile Unico del Procedimento o dal tecnico intervenuto, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
4. Il Responsabile del Procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente competente, il quale provvede ad assumere le iniziative necessarie per la copertura delle spesa e l'approvazione dei lavori, controfirma la perizia.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
6. Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui all'articolo 50, comma 5, e art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre, con la stessa ordinanza, l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

#### **Art. 25**

#### **Contenuto minimo della lettera di invito**

1. La lettera di invito al cottimo deve contenere le indicazioni previste dall'art. 173 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. nonché dall'art. 3, comma 1, del D.M. 145/2000 e s.m.i. e precisamente:
  - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
  - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
  - c) le condizioni di esecuzione;
  - d) il termine di ultimazione dei lavori;
  - e) le modalità di pagamento e le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo;
  - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del D. Lgs. 163/2006;
  - g) le garanzie a carico dell'esecutore;
  - h) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento.

L'atto di cottimo deve altresì contenere:

- a) la clausola relativa alla tracciabilità flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010;
  - b) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
  - c) la quantificazione dei costi della sicurezza.
2. Nel caso in cui non si proceda all'affidamento mediante Convenzione attiva o mercato elettronico, la lettera di invito è inoltrata in via preferenziale per posta elettronica certificata, ovvero a mezzo fax o Raccomandata A/R. Nel caso di intervento d'urgenza l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso è confermato in forma scritta entro quattro giorni feriali successivi.
  3. Se la complessità dell'intervento lo richiede, oppure le condizioni di esecuzione dell'intervento non possono essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onere ai quali la lettera d'invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere disponibile per tutti i potenziali offerenti.

4. Se l'intervento non presenta particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o è di modesta entità, per la lettera d'invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

**Art. 26**  
**Piani di sicurezza**

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, negli atti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

**Art. 27**  
**Tenuta della contabilità e regolare esecuzione**

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia attraverso cottimo fiduciario che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di Euro 200.000,00.
2. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a Euro 20.000,00 e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore ad Euro 40.000,00 la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.
3. E' compito del Responsabile Unico del Procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi.

**Titolo III**  
**FORNITURE E SERVIZI**

**Art. 28**  
**Limiti di importo**

1. Il presente titolo disciplina l'affidamento di forniture e servizi in economia, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura in economia è consentita esclusivamente per importi inferiori alle soglie comunitarie.

**Art. 29**  
**Tipologia delle forniture acquisibili in economia**

1. Possono essere affidate in economia le seguenti forniture, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, in quanto connesse a specifiche esigenze dell'amministrazione:
  - a) acquisto di arredi, mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi per scuole e asili comunali;
  - b) acquisto o noleggio di apparecchi di telefonia fissa e mobile, personal computer, stampanti, fotocopiatrici, climatizzatori, fax, apparecchi per la trasmissione di dati, di amplificazione e diffusione sonora, impianti antintrusione, ascensori, impianti ed attrezzature necessarie agli uffici e servizi comunali (sistemi elettronici, televisivi, di proiezione, audiovisivi, ecc...) e per le cucine delle scuole e degli asili comunali (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, ecc...);

- c)** acquisto o noleggio di apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi; attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche;
- d)** acquisto o noleggio di autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro necessari ai servizi comunali;
- e)** acquisto di pezzi di ricambio, accessori e spese per la riparazione per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);
- f)** fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
- g)** acquisto di abbigliamento: divise e calzature per il personale dipendente occorrenti per l'espletamento dei servizi comunali; acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- h)** forniture di prodotti e derrate alimentari per i centri di cottura e per le cucine comunali; fornitura di stoviglie e tovagliato;
- i)** acquisto di materiale di cancelleria, stampati per uso degli uffici, registri, carta, cartone, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche e altri materiali di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature di qualsiasi genere necessari per gli uffici e i servizi comunali;
- j)** acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
- k)** acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
- l)** acquisto di materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ai servizi ambientali, ai servizi cimiteriali e di gestione della popolazione animale;
- m)** acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per le pulizie dei locali; acquisto di farmaci e materiali di pronto soccorso;
- n)** forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;
- o)** materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;
- p)** materiali e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive per i servizi comunali;
- q)** materiale e attrezzature per falegnameria e infissi; beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione degli immobili e degli impianti comunali;
- r)** forniture di utensileria e ferramenta;
- s)** spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative; spese necessarie per ospitare i relatori;
- t)** spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie);
- u)** fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
- v)** forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune;
- w)** acquisto di beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di strutture socio assistenziali, edifici scolastici, edifici per attività culturali e teatri, musei, cimiteri;
- x)** acquisto di beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione, completamento di strade, piazze, aree pubbliche comunali e relativi impianti;
- y)** acquisto di beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione, completamento di impianti sportivi, per la ricreazione ed il tempo libero;
- z)** spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune;
- aa)** spese connesse con le elezioni ed i referendum;
- bb)** acquisto di opere d'arte o pezzi unici in forma artistica;
- cc)** spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
- dd)** abbonamenti a quotidiani, riviste, periodici e simili ed acquisto di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico;

- ee)** abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
- ff)** pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;
- gg)** locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei;
- hh)** fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- ii)** forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione previste nei quadri economici dei lavori dati in appalto.

### **Art. 30**

#### **Tipologia dei servizi acquisibili in economia**

1. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidati in economia:
  - a)** servizi di manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature comunali, di beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori;
  - b)** servizi di manutenzione e riparazione di veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per le cucine e altri servizi di competenza comunale;
  - c)** servizi manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni al personale degli uffici comunali;
  - d)** servizi di lavanderia e servizi di lavaggio;
  - e)** rilegatura di libri e pubblicazioni;
  - f)** servizi legali, finanziari, assicurativi, bancari, notarili, di consulenza tecnica, scientifica, tributaria, fiscale, contributiva, economica ed amministrativa;
  - g)** servizi software su misura, servizi di manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici;
  - h)** urgenti ed occasionali servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, sanificazione e servizi analoghi;
  - i)** urgenti ed occasionali spese di trasporto in genere, facchinaggio, traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
  - j)** servizi di mensa e ristorazione;
  - k)** servizi di vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza dei locali comunali;
  - l)** servizi esterni di fotocopione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, servizi informativi e di stampa, litografia, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica, fotocomposizione, realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva;
  - m)** servizi video-fotografici;
  - n)** servizi di noleggio autoveicoli, apparecchiature elettroniche o altri beni mobili;
  - o)** servizi di natura intellettuale;
  - p)** servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
  - q)** servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica di trascrizione e sbobinatura;
  - r)** servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
  - s)** servizi di inventariazione, archiviazione ed archivistica, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
  - t)** servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per i servizi comunali;
  - u)** servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi per missioni del personale;
  - v)** accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
  - w)** servizi di collocamento e reperimento del personale;
  - x)** servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
  - y)** servizi di cura e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;

**z)** servizi di spurgo; eliminazione di scarichi di fogna e rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;

**aa)** servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2A e OS2B dell'allegato "A" al D.P.R. 207/2010;

**bb)** spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;

**cc)** abbonamenti a servizi di consulenza;

**dd)** servizi relativi all'istruzione scolastica di ogni genere;

**ee)** servizi sociali e sanitari;

**ff)** servizi culturali;

**gg)** servizi ricreativi e sportivi;

**hh)** spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi;

**ii)** manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, attrezzature di sicurezza e presidi antincendio, strumentazioni e loro accessori;

**jj)** servizi di manutenzione delle centrali termiche, impianti fotovoltaici, impianti solari termici, centrali idriche e antincendio, potabilizzatori, gestione del calore, ecc., quali i servizi di Terzo Responsabile previsti dalla normativa in materia di gestione dei grandi impianti;

**kk)** servizi assicurativi per la tutela di beni immobili ed immobili, autovetture ed automezzi di proprietà o di pertinenza o in uso all'Amministrazione comunale o attinenti alla responsabilità patrimoniale dell'ente o al ruolo di datore di lavoro svolto da quest'ultimo;

**ll)** servizi concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune;

**mm)** servizi necessari per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione), ivi compreso lo svolgimento dell'attività di "medico competente", ai sensi del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e l'effettuazione dei conseguenti accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;

**nn)** servizi di verifica periodica impianti elettrici, impianti parafulmine e impianti di terra, impianti ascensore/elevatori;

**oo)** servizi cimiteriali (inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione);

**pp)** servizi di analisi acque;

**qq)** servizi per la manutenzione delle strade (sfalcio erba, sgombero neve, trattamento antighiaccio, spurgo fossi, rifacimento segnaletica orizzontale);

**rr)** servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia.

### **Art. 31**

#### **Esecuzione di beni e servizi in economia nei casi particolari previsti dal Codice dei Contratti**

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, del Codice dei Contratti, il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
  - a)** risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b)** necessità di completare le forniture di beni o le prestazioni di servizi di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - c)** forniture di beni o prestazioni di servizi a carattere periodico, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - d)** urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

**Art. 32**  
**Contenuto minimo della lettera di invito**

1. La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 deve contenere gli elementi di cui all'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., e quelli ulteriori di seguito indicati:
  - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
  - le garanzie richieste al contraente;
  - il termine e le modalità di presentazione delle offerte;
  - il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
  - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - l'eventuale clausola che prevede di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
  - la misura delle penali, determinata in conformità all'art. 145, comma 3 ed all'art. 298, del DPR n. 207/2010;
  - l'obbligo per l'offerente di quantificare nell'offerta gli oneri per la sicurezza a proprio carico nonché di dichiarare l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
  - l'indicazione dei termini di pagamento;
  - l'indicazione della suddivisione in lotti della fornitura o servizio ovvero la motivazione per la quale non si è proceduto alla suddivisione in lotti della fornitura o servizio;
  - la richiesta all'operatore economico di autocertificare attraverso apposita dichiarazione il possesso dei requisiti generali, di moralità e gli eventuali requisiti di qualificazione tecnico-amministrativa o economico-finanziaria richiesti;
  - data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
  - le indicazioni relative al DUVRI e dei costi della sicurezza derivanti da interferenza di cui all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008;
  - codice identificativo della gara rilasciato dall'A.N.A.C;
  - l'indicazione in ordine al pagamento del contributo all'A.N.A.C. qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad Euro 150.000,00;
  - l'obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi;
  - l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
  - la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) e s.m.i.;
  - l'eventuale opzione di proroga tecnica del contratto e l'eventuale opzione del quinto d'obbligo (nel caso venga inserita l'opzione del quinto d'obbligo occorrerà computare nel valore complessivo presunto dell'affidamento anche tale importo, ai fini del rispetto della soglia massima di ammissibilità della procedura).
2. Nei casi residuali in cui non si proceda all'affidamento mediante Convenzione attiva o mercato elettronico, la lettera di invito è inoltrata in via preferenziale per posta elettronica certificata, ovvero a mezzo fax o Raccomandata A/R. Nel caso di intervento d'urgenza l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso è confermato in forma scritta entro quattro giorni feriali successivi.
3. Se la complessità dell'intervento lo richiede, oppure le condizioni di esecuzione dell'intervento non possono essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori

ai quali la lettera d'invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere disponibile per tutti i potenziali offerenti.

4. Se l'intervento non presenta particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o è di modesta entità, per la lettera d'invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
5. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto aperto" ovvero a forme semplificate di "accordo quadro" di cui al precedente art. 9 del presente regolamento.
6. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al "contratto aperto" il contratto può prevedere la facoltà, da parte del Comune, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.
7. Qualora i servizi legali riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'Ente, l'incarico è affidato con provvedimento del competente organo politico dell'Ente.

### **Art. 33**

#### **Preventivi di spesa o offerte di prezzi**

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione l'entità delle forniture e/o dei servizi da richiedere nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via che il fabbisogno si verifichi, alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello massimo previsto dall'art. 125 del Codice dei Contratti.
2. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.

### **Art. 34**

#### **Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento**

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia è di regola diretta dal Responsabile del Procedimento che assume anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione, nei casi consentiti dalla legge.
2. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
3. Per forniture e servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00, IVA esclusa, deve essere redatta a cura del Responsabile del Procedimento l'attestazione di regolare esecuzione, da unire all'atto di liquidazione finale.
4. L'attestazione di regolare esecuzione riporta, i seguenti elementi:
  - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
  - b) l'indicazione dell'esecutore;
  - c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
  - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
  - e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
  - f) la certificazione di regolare esecuzione;
  - g) l'autorizzazione allo svincolo della cauzione definitiva, qualora versata.
5. Per importi inferiori ad Euro 40.000,00, IVA esclusa, l'attestazione di regolare esecuzione è sostituita dall'apposizione del visto di regolare esecuzione espressa negli atti di liquidazione finali.

### **Art. 35**

#### **Interventi misti**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare

relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), il limite economico, si applica all'intervento considerato unitariamente.

## **Titolo IV DISPOSIZIONI PER I SERVIZI TECNICI**

### **Art. 36 Definizione servizi tecnici**

1. I seguenti servizi tecnici, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidati in economia, e per servizi tecnici si intendono:
  - a. i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II A, numero 12, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'art. 91 di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli);
  - b. le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
  - c. i servizi di urbanistica e paesaggistica (redazione di atti di governo del territorio, di piani urbanistici attuativi particolari, i piani paesaggistici, la redazione di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione Ambientale Strategica), di cui all'allegato IIA, numero 12 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
  - d. i servizi attinenti alla protezione civile;
  - e. servizi di architettura e redazione di perizie tecniche;
  - f. redazione di certificazioni energetiche;
  - g. servizi di supporto alla progettazione di opere pubbliche;
  - h) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'art. 10, c. 7 del Codice dei Contratti;
  - i) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti e le prestazioni per verifiche e collaudi statici e tecnico amministrativi di strutture ed opere di urbanizzazione; rilievi, frazionamenti, accatastamenti; studi e perizie in materia geologica, agronomica, forestale, paesaggistica, ambientale.
2. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta.

### **Art. 37 Procedure di affidamento**

1. Nella normativa in materia, il regime di affidamento degli incarichi di cui si tratta è differenziata in relazione alle fasce di importi definiti al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.

Per quanto riguarda il presente regolamento viene presa in considerazione unicamente le **Fascia I** (art. 91 comma 2 del D. Lgs. 163/2006) incarichi di importo inferiore ad € 100.000,00 affidati a cura del R.U.P. ai soggetti di cui all'art. 90 c. 1 lettere d),e),f),f bis),g),h),

del medesimo decreto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Questa fascia di importo può sua volta essere divisa in due sub-fasce:

Fascia I a) importo da 0 a 40.000,00, qualora sia accertata da parte del RUP l'impossibilità di procedere allo svolgimento delle prestazioni mediante le risorse interne dell'Amministrazione, possono essere affidati direttamente mediante procedura negoziata con un unico soggetto idoneo, individuato dal responsabile, ai sensi dell'art. 125 comma 11 ultimo capoverso del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Fascia I b) importo da 40.001,00 a 100.000,00 sono affidati mediante la Procedura Negoziata prevista all'art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e secondo quanto specificato D.P.R. 207/2010 art. 267. Invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, in base ai seguenti criteri determinati preventivamente:

**a)** possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico, con possibilità di sorteggio di cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver pubblicato un avviso esplorativo;

**b)** uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

- b1) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;

- b2) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri fissati dal Responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;

- b3) condizioni favorevoli per l'Ente desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;

**c)** tempi di espletamento delle prestazioni da affidare.

2. L'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti in possesso dei requisiti richiesti, se sussistono sul mercato in tale numero, individuati preferibilmente a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi dei professionisti predisposti dell'Ente.  
In subordine l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su Internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
3. L'aggiudicazione dell'incarico avviene secondo la vigente normativa con i criteri del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa a seconda della tipologia della prestazione da affidare. E' ammesso, sulla base della determinazione sopra richiamata, l'affidamento di eventuali servizi che si rendano necessari nel corso dello svolgimento dell'incarico che siano strettamente connessi con quello principale, sempre che l'onorario complessivo non superi il 20% dell'importo di affidamento originario. La scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale.
4. Il Responsabile può determinare motivatamente metodi e criteri alternativi a quelli precisati per la fascia I b), purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico afferente ai servizi in oggetto alla Fascia I b), qualora:
  - a)** nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro;
  - b)** non abbiano avuto conclusione gli incarichi affidati in precedenza, intendendosi per conclusione:
    - l'approvazione del progetto nel caso di incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- l'approvazione del certificato di regolare esecuzione nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - l'approvazione dell'atto di pianificazione urbanistica (o relativa variante) o di piani urbanistici attuativi da parte dell'organo comunale competente;
  - c)** un incarico affidato nei tre anni precedenti ha dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno all'Ente, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Si può prescindere dal rispetto del requisito di cui alla lett. b) del c. 3:
- a)** qualora si tratti di lavori pubblici:
    - in caso di incarichi riguardanti il solo coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, di collaudo, di rilievo, di frazionamento, di accatastamento e di altre attività di supporto al Responsabile del procedimento.
  - b)** qualora si tratti di pianificazione urbanistica:
    - in caso di incarichi riguardanti lo svolgimento di attività strumentali o di completamento del precedente incarico (varianti urbanistiche a carattere puntuale o semplificate, valutazioni ambientali la cui necessità di redazione sia emersa a seguito dell'esito di procedura di assoggettabilità a valutazione avviata successivamente all'affidamento del precedente incarico; adeguamenti di carattere normativo resisi necessari a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o regolamentari a livello statale o regionale).
7. I servizi di cui al comma 1 di importo pari o superiore a euro 100.000 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice e dagli articoli da 261 a 266 del Regolamento.
8. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

### **Articolo 38 Disciplinare d'incarico**

1. Dopo la procedura di individuazione del professionista incaricato, si procederà alla verifica formale dei requisiti in ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e in caso di esito positivo il Responsabile del Servizio redigerà la determina di incarico e provvederà alla formalizzazione dell'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come Scrittura Privata di natura contrattuale nella quale saranno specificati gli obblighi delle prestazioni.
2. Quando l'importo dell'incarico è esiguo il disciplinare d'incarico è sostituito dalla sottoscrizione per accettazione della determina di affidamento.

### **Articolo 39 Utilizzazione dell'elenco**

1. I professionisti incaricati saranno individuati mediante l'utilizzo dell'Elenco degli operatori Economici regolamentato con il presente atto, al fine dell'osservanza dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando, altresì, il criterio della rotazione.
2. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, che verrà comunicato per conoscenza al Consiglio comunale, stabilisce le modalità attraverso le quali dovrà avvenire la rotazione tra gli operatori economici.

## **Titolo V**

### **DISPOSIZIONI ALBO OPERATORI ECONOMICI**

#### **Art. 40**

##### **Istituzione, iscrizione ed aggiornamento dell'Albo degli operatori economici**

1. I candidati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti o di ulteriori requisiti richiesti potranno iscriversi all'Albo degli operatori economici all'interno dei quali il Comune può individuare i soggetti da invitare alle procedure per l'affidamento di lavori servizi e forniture in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento trasmettendo idonea documentazione predisposta dagli uffici comunali competenti in seguito alla pubblicazione di specifico avviso pubblicato sul sito comunale e con le modalità ivi indicate.
2. L'iscrizione agli elenchi non costituisce, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi in economia, potendo anche il Comune individuare altri operatori economici a cui rivolgere l'invito di presentare la propria migliore offerta, qualora nei suddetti elenchi non vi siano (o siano presenti in numero insufficiente) soggetti qualificati o idonei a presentare offerta.
3. La formazione e l'aggiornamento degli elenchi sono disposti dal Responsabile del procedimento del Settore competente con propria determinazione.
4. Il Responsabile del procedimento, in particolare:
  - dispone in ordine all'accoglimento o meno delle richieste di iscrizione ed alle eventuali iscrizioni d'ufficio;
  - dispone in ordine alle modifiche ed integrazioni dei gruppi merceologici (laddove gli elenchi siano stati articolati con tale criterio), delle caratteristiche delle forniture o prestazioni;
  - dispone in ordine alla cancellazione delle ditte dall'elenco.
5. L'ordine di iscrizione negli elenchi è stabilito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze al Comune da parte degli operatori economici interessati.
6. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuità operativa dell'ente, fatta salva la procedura di cui ai precedenti commi, possono essere iscritti d'ufficio negli elenchi gli operatori che negli ultimi tre anni abbiano ottenuto affidamenti da parte del Comune.
7. Le revisioni generali degli elenchi vengono effettuate, di norma, con cadenza triennale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal Comune. In tali occasioni le ditte iscritte sono invitate a dichiarare la permanenza dei requisiti in base ai quali venne fatta la loro iscrizione, con cancellazione di quelle che non rispondono all'invito entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o che dichiarano di non mantenere i requisiti prescritti. Della mancata iscrizione viene data comunicazione alla ditta interessata.
8. L'elenco degli operatori è aperto ed aggiornato periodicamente, sulla base del numero di istanze presentate, e comunque almeno con cadenza di norma semestrale per eventuali variazioni e/o cancellazioni.
9. Le richieste di iscrizione non vincolano il Comune all'abilitazione del candidato.
10. Le ditte, le imprese ed i professionisti iscritti negli elenchi sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare all'Amministrazione Comunale, entro i trenta giorni successivi, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione.

11. Sono cancellati dall'Albo i soggetti abilitati che:
  - ❖ si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
  - ❖ si siano resi responsabili di gravi inadempimenti contrattuali attestati dal Responsabile del procedimento;
  - ❖ non abbiano provveduto a segnalare tempestivamente il venir meno dei requisiti necessari per l'abilitazione.
12. La cancellazione viene disposta dal Responsabile del Servizio competente.
13. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
14. Nel caso si proceda a cancellazione d'ufficio il Responsabile del settore competente dà comunicazione all'interessato, con raccomandata A.R., dei fatti che la motivano, fissando un termine di trenta giorni per eventuali deduzioni.
15. Il Comune, tenendo conto delle proprie specifiche esigenze, può, altresì, promuovere, anche attraverso la conclusione di specifici accordi con altre stazioni appaltanti, la creazione di elenchi comuni di operatori economici nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da queste ultime.

#### **Art. 41** **Requisiti per l'iscrizione negli elenchi**

1. Gli operatori economici, per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo, devono possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice dei Contratti.
2. Per quanto concerne i requisiti di ordine generale, il Responsabile del procedimento effettuerà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, c. 3, del Codice dei Contratti e dell'art. 43 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le verifiche a campione ivi previste, secondo le modalità ritenute più opportune dallo stesso Responsabile del procedimento. Oltre ai requisiti stabiliti dall'art.38 del D.Lgs. 163/2006 costituiscono requisiti di ordine generale anche quelli di seguito elencati:
  - a) non aver maturato nei tre anni precedenti nell'esecuzione dei contratti con l'Amministrazione Comunale ritardi complessivamente superiori al venti per cento dei tempi contrattuali;
  - b) non avere mancato alla stipula o non essere incorsi per negligenza o malafede in accertati e gravi inadempimenti o carenze nell'adempimento del contratto o errori gravi nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale, che abbiano dato luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale o la revoca di aggiudicazioni con pubbliche amministrazioni;
  - c) non aver avuto, in esito a precedenti affidamenti di lavori, servizi o forniture, relazioni negative dei collaudatori;
  - d) essere in regola con le norme di legge e contrattuali in materia di rapporti di lavoro dipendente;
  - e) essere in regola con la normativa vigente in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
  - f) essere in regola con il versamento di contributi previdenziali, imposte e tasse;
  - g) essere in possesso delle eventuali abilitazioni professionali, autorizzazioni o licenze necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste dalle vigenti norme di legge per la categoria interessata.
3. Per l'iscrizione negli elenchi, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39, c. 1 del Codice dei Contratti, può essere attestato dal legale rappresentante della ditta (o da procuratore abilitato) al momento della presentazione della relativa domanda, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (in tal caso, al momento dell'affidamento del contratto di cottimo, il

Responsabile del procedimento potrà reperire, ai sensi delle vigenti norme, il documento più idoneo a dimostrare il possesso di tali requisiti); il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del Codice dei Contratti dovrà essere, al momento della presentazione della suddetta domanda di iscrizione negli elenchi, solo ed esclusivamente attestato dalle stesse figure di impresa, con le medesime modalità appena sopra indicate (sono fatte comunque salve le verifiche a campione di tali requisiti di ordine generale eventualmente da effettuare secondo quanto indicato al precedente c. 1).

4. Il Comune, ai sensi dell'art. 332, c. 5, del Regolamento attuativo del Codice, potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario del servizio in economia.

#### **Art. 42**

##### **Invito agli operatori economici iscritti negli elenchi a presentare offerta**

1. Gli operatori economici iscritti nell'elenco sono invitati a presentare offerta per forniture o prestazioni riguardanti i gruppi merceologici per i quali sono iscritte quando si provvede, nei limiti di importo stabiliti dal presente regolamento, a mezzo di procedura negoziata (amministrazione diretta o economia diretta, cottimo fiduciario, sistema misto) o con procedura diretta.
2. Sono fatte salve specifiche esigenze dei servizi comunali riferite a particolari prestazioni o forniture o circostanze e le forniture di carattere economale.
3. Gli operatori sono invitati a presentare la loro offerta secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco stesso e per importi adeguati in relazione ai requisiti di qualificazione richiesti per l'affidamento del servizio (gli inviti a presentare offerta devono essere effettuati nel pieno rispetto del principio di rotazione), sempre che gli operatori invitati siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'affidamento.
4. Se le ditte iscritte nella categoria interessata sono inferiori a cinque l'elenco delle ditte da invitare può essere esteso:
  - a) alle ditte di cui è giacente la domanda di iscrizione all'elenco;
  - b) alle ditte che hanno avuto rapporti contrattuali con il Comune negli ultimi tre anni.
5. E' prevista la facoltà, in via eccezionale e su proposta motivata del servizio procedente, di invitare alle gare anche ditte, di provata e notoria idoneità, non iscritte nell'elenco, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio da eseguire.

#### **Titolo VI**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 43**

##### **Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

#### **Art. 44**

##### **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**Art. 45**  
**Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art.15, comma 1, della Legge 11 febbraio 2005 n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 46**  
**Rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.  
In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 47**  
**Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme ed ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e nel D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

**Art. 48**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore allorché sia divenuto esecutivo, a norma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Il presente regolamento:


È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 aprile 2016.

Con atto n. 8.

È stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 27 aprile 2016 al 12 maggio 2016.

È stato affisso all'albo pretorio comunale on line dal 13 maggio 2016, al 28 maggio 2016 per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, di apposito annuncio riguardante annunciante la detta affissione;

È entrato in vigore il .....



Data . .....

Timbro

**Il Segretario Comunale**

Timbro

.....

...

